

COMUNE DI MALETTO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(T A R I)

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

Aggiornato con le modifiche introdotte con delibera
consiliare n. 22 del 22/09/2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 1 - Oggetto
- Art 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art 3 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art 4 - Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art 7 - Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art 8 - Esclusioni dal tributo

TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

- Art 9 - Categorie di utenza
- Art 10 - Scuole statali
- Art 11 - Tariffe
- Art 12 - Tributo giornaliero
- Art 13 - Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art 14 - Riduzioni del tributo
- Art 15 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art 16 - Agevolazioni
- Art.17 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

- Art 18 - Riscossione
- Art 19 - Dichiarazione
- Art 20 - Rimborsi e compensazione
- Art 21 - Attività di controllo e sanzioni
- Art 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art 23 - Riscossione coattiva

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 25 - Clausola di adeguamento

Allegato "A" - Planimetria del territorio comunale dove il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto porta a porta.

Allegato "B" - Categorie di contribuenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa, sull'intero territorio comunale, e svolto porta a porta nel centro abitato e, in misura ridotta, nelle zone limitrofe, tutte meglio evidenziate nella planimetria allegato "A" al presente regolamento.

A partire dal 01.01.2015 tale servizio verrà svolto porta a porta su tutto il territorio comunale.

2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art 183, comma 1, lett a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n_ 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1) Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con delibera del Consiglio comunale n.2 del 11.01.2001, salvo modifiche conseguenti a norme di legge sopravvenute.

2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 4 - Soggetto attivo

1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 — Presupposto per l'applicazione del tributo

1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2) La detenzione o la conduzione di un'area e dei locali di deposito, cantine, soffitte, autorimesse e simili, è sempre ritenuta realizzata, salvo i casi in cui gli stessi non risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità come nei casi specificati al successivo art.8.

3) La detenzione o la conduzione di un locale destinato ad abitazione si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobili e suppellettili, se non ammassati alla rinfusa, e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

4) La detenzione o la conduzione di locali risultanti in catasto alle categorie C01 e C03 si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di macchinari ed attrezzature, se non ammassati alla rinfusa, e finché queste condizioni permangono. Ove tali locali non siano di fatto utilizzati per gli usi riconducibili alle categorie risultanti in catasto, la detenzione degli stessi si realizza comunque e gli stessi soggiacciono alla tariffa per utenze domestiche corrispondenti alla tassazione dei locali catastati alle categorie C02 e C06, o alla tariffa delle utenze non

domestiche se destinati di fatto ad altri usi corrispondenti a voci tariffarie delle utenze non domestiche.

Art. 6 — Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di decesso del contribuente iscritto a ruolo, per l'anno successivo sarà iscritto d'ufficio a ruolo il coniuge o, in mancanza, un altro membro del nucleo familiare convivente.

2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7— Locali ed aree oggetto della tariffa

1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi almeno su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, commi 3, 4 e 5 lett.a;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale - fatta comunque salva la prova contraria da parte del contribuente che dimostri che la superficie calpestabile è inferiore all'80% di quella catastale - la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 — Esclusioni dal tributo

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; superfici adibite all'allevamento di animali, e altre superfici comunque strumentali all'attività di allevamento quali fienili e simili. In ogni caso non sono esclusi dal tributo i locali che il contribuente ha considerato pertinenze dell'abitazione principale ai fini del calcolo dell'IMU.

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio e fine dei lavori;

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da perizia giurata da prodursi da parte del contribuente o da redigersi da parte dell'ufficio tecnico comunale su richiesta del contribuente e con costi a suo carico. Si prescinde da tale perizia nel caso in cui, comunque, l'inabitabilità e l'inagibilità risultino da atti in possesso del comune o di altri enti pubblici indicati dal contribuente;

f) Tutti gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, ivi compresi tutti i locali di proprietà degli enti religiosi e delle chiese locali, con esclusione soltanto di quelli dove si esercita esclusivamente attività commerciale;

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione e le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

h) Sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

l) Unità immobiliari destinate ad abitazione, prive di mobili o suppellettili e di qualsiasi allaccio alle pubbliche forniture di acqua, energia elettrica e gas. Tali unità immobiliari si considerano prive di mobili e di suppellettili anche nel caso in cui i medesimi siano ammassati alla rinfusa e la situazione dei luoghi è tale da presumersi l'assenza costante di presenza umana.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

m) Unità immobiliari classificate in catasto alle categorie C01 e C03, prive di macchinari ed attrezzature e di qualsiasi allaccio alle pubbliche forniture di acqua, energia elettrica e gas. Tali unità immobiliari si considerano prive di macchinari ed attrezzature anche nel caso in cui i medesimi siano ammassati alla rinfusa e la situazione dei luoghi è tale da presumersi l'assenza costante di presenza umana. Tali locali sono soggetti al tributo se di fatto siano destinati ad usi diversi da quelli riconducibili alle categorie risultanti in catasto.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati;

3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 ce. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

b) sono soggetti al tributo: i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

7) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 9 — Categorie di utenza

1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione ivi compresi i locali che ne costituiscono pertinenza. Salvo difforme dichiarazione del contribuente e/o accertamenti d'ufficio, tutti i locali classificati in catasto alle categorie C02, C06 e C07, ai fini del tributo

sono considerate pertinenze, indipendentemente dal loro numero e dalla circostanza che l'abitazione principale e le pertinenze siano intestate a membri diversi dello stesso nucleo familiare convivente. Ai fini del tributo sono inoltre considerate pertinenze i locali risultanti in catasto alle categorie C01 e C03, se in essi non si esercita alcuna attività e salvo il caso di esenzione di cui all'art.8, n.1) lett.m) del presente regolamento.

b) per utenza non domestica, tutte le altre superfici ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali e comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro salvo quanto stabilito nel successivo art.14 relativo alle riduzioni del tributo. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti si distinguono, inoltre in:

1-Utenze occupate stabilmente da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza;

2-Utenze tenute a disposizione dal proprietario, residente a Maletto;

3-Utenze tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente. in tale casistica rientrano anche le utenze degli emigrati che risiedono o abbiano la dimora abituale fuori Maletto, In Italia o all'estero, per più di sei mesi all'anno.

Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, un numero fisso di occupanti pari:

- al numero dei componenti effettivi nel primo caso;

- ad uno nel secondo caso;

- a due nel terzo caso.

Il numero degli occupanti di cui al superiore punto 1 può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Il numero degli occupanti di cui al superiore punto 3 può essere diversamente determinato soltanto in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158. Le categorie di contribuzione sono individuate nell'allegato "B" del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

- 4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
- 5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- 6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 10 - Scuole statali

- 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 11 – Tariffe

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.
- 4) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 5) E riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
- 6) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

7) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

8) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 3, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 12 - Tributo giornaliero

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

8) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

Art. 13 - Tributo provinciale

1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 - Riduzioni del tributo

1) Per le utenze esterne alle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è svolto porta a porta, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione dal gestore del servizio dei rifiuti, la tariffa è ridotta del 60%.

2) Per le utenze relative alle zone specificate nella planimetria, allegato "A" al presente regolamento, in cui il servizio di raccolta porta a porta viene svolto solo per due giorni settimanali, la tariffa è ridotta del 10%.

3) A partire dal 01.01.2015 le riduzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 non saranno più applicate, poiché il servizio di raccolta dei rifiuti sarà svolto porta a porta su tutto il territorio comunale.

4) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

5) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, specificati all'art.9, comma 2, lett.b) n.3, si applica una riduzione della tariffa pari al 50 per cento.

6) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, specificati all'art.9, comma 2, lett.b) n.2, non si applica la quota variabile.

7) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della tariffa pari al 30 per cento.

8) In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione della tariffa pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto.

9) Ai nuclei familiari residenti a Maletto, comprendenti membri iscritti a scuole universitarie distanti da Maletto oltre 50 Km., per ciascun di tali membri viene riconosciuta, su richiesta del contribuente, una riduzione del 20% della tariffa, dietro esibizione di contratto di locazione regolarmente registrato o di comodato d'uso, anch'esso registrato o qualora alloggia in abitazione di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico.

10) Ai nuclei familiari residenti a Maletto, comprendenti membri che esercitano attività lavorativa per oltre sei mesi l'anno fuori dalla regione siciliana, per ciascun di tali membri viene riconosciuta, su richiesta del contribuente corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante i luoghi ed i periodi lavorativi degli interessati, una riduzione del 20% della tariffa.

11) Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

12) Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non possono comportare, nel complesso, una riduzione della TARI superiore al 50% .

Art. 15 — Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile

determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 35%;
- b) laboratori fotografici, eliografie: 15%;
- c) autoriparatori, elettrauto: 30%;
- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 15%;
- e) laboratori di analisi: 15%;
- f) autoservizi, autolavaggi, distributori di carburante: 10%;
- g) carrozzerie: 40%;
- h) Gommisti: 20%

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

4) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 16 – Agevolazioni

1) Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione ponderale complessiva è concessa una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

2) Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù di una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tariffa pari al:

- a) 35 % qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
- b) 70 % qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta da presentare entro quaranta giorni dalla data di chiusura del cantiere.

3) Per le aziende commerciali ed artigianali che inizieranno per la prima volta attività lavorativa nel territorio del comune di Maletto a decorrere dal 1 gennaio 2015, mediante assunzione e conservazione in organico di almeno il 70% del totale del personale occupato residente anagraficamente a Maletto da almeno due anni, e che continueranno tale attività per almeno anni cinque consecutivi, viene riconosciuta su specifica richiesta del titolare dell'utenza, l'esenzione totale dalla TARI per anni tre, salvo proroghe da decidersi da parte della Giunta Municipale, decorrenti dal mese successivo alla presentazione della richiesta,. I benefici economici eventualmente goduti dovranno essere restituiti al Comune o essere da questi coattivamente recuperati, se entro il termine dei cinque anni sopra specificato vengono meno le condizioni richieste per averne diritto.

4) Per i nuclei familiari anagraficamente residenti a Maletto, nel calcolo della tariffa relativa alle utenze domestiche residenti non si terrà conto d'ufficio, per anni tre, oltre l'anno in cui si verifica l'evento e salvo proroghe da decidersi da parte della Giunta Municipale, dei nuovi componenti dei nuclei, nati a decorrere dal 1.1.2015.

5) I benefici concessi per l'anno 2014 ai sensi dell'art.16, comma 5 del regolamento in questione, nel testo approvato con delibera consiliare n.22 del 02.09.2014, esplicano la loro efficacia fino al 31.12.2017. A partire dal 1.1.2015 il beneficio è esteso all'intera tariffa, compresa anche la quota fissa.

Art. 17 — Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1) Salvo che per il caso specificato al n.3 del precedente articolo, In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia dell'80% del tributo calcolato senza applicazione di riduzioni e agevolazioni.

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 18 – Riscossione

1) Il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione e/o comunicazione presentata, e degli accertamenti notificati, nonché i modd. F24 o i bollettini di conto corrente postale precompilati. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3) La tassa è riscossa in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- a) 30 aprile: è riscosso il 50% di quanto dovuto per l'anno di competenza del tributo;
- b) 31 ottobre: è riscosso il restante 50% di quanto dovuto per l'anno di competenza del tributo. Salvo quanto specificato nel successivo art.20, entro lo stesso termine è liquidata la riscossione o il rimborso dell'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, con applicazione degli interessi fino alla data del 31 di ottobre - calcolati nella misura e con le modalità di cui al punto 2) dello stesso art.20 - e decorrenti dal 1° novembre dell'anno precedente o dalla data effettiva di versamento del saldo se successiva al 31 ottobre dell'anno precedente;
- c) Al contribuente è consentito di versare l'intero importo specificato alle precedenti lettere a) e b), entro il 16 giugno dell'anno di competenza del tributo.

4) Per l'anno 2015, La tassa è riscossa in tre rate, di pari importo, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- Prima rata 31 ottobre 2015 o successiva nel caso di ritardo nel recapito dell'avviso di pagamento;
- seconda rata 30 novembre 2015;
- terza rata 31 dicembre 2015.

Al contribuente è consentito di versare l'intero importo entro il 30 novembre 2015 o successiva nel caso di ritardo nel recapito dell'avviso di pagamento;

5) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 10,00 euro, il tributo verrà versato unitamente alla rata successiva. Il tributo giornaliero di cui al precedente art.12, si riscuote in base a tariffa senza applicazione del minimo dovuto.

Art. 19 – Dichiarazione

1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

3) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

- 5) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
- 6) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 7) Le richieste di riduzioni del tributo di cui all'art.14, dal n.5 al n.10, e di riduzione o esclusione della superficie di cui all'art.15, devono essere presentate entro quaranta giorni dalla data in cui si sono verificate le condizioni che hanno dato luogo a tali benefici. Se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Le richieste di riduzione relative all'anno d'imposta 2014 debbono essere prodotte entro il 14 febbraio 2015. Restano comunque salve le richieste di riduzione già prodotte dai contribuenti in regime di TARSU.
- 8) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 20 — Rimborsi e compensazione

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 3) Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- 4) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad €10,00 al netto degli interessi.

Art. 21 — Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare Questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

- 5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato e degli interessi stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.
- 6) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 7) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 8) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 9) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 10) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 11) Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 12) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, al netto di sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00.
- 13) Per incentivare l'attività di riscossione e controllo, e per ottimizzare l'attività organizzativa e gestionale del tributo in questione sia nel periodo di primo d'impianto che nelle fasi successive, una quota del gettito della TARI effettivamente riscosso, potrà essere destinato, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto e/o non vietato dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tali attività ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Art. 22 - Rateizzazioni del pagamento degli avvisi di liquidazione e/o accertamento

- 1) Oltre a quanto specificato nel regolamento generale delle entrate comunali, si stabilisce che la decadenza dal beneficio della rateizzazione comporta sia il pagamento del debito residuo in unica soluzione entro due mesi dalla scadenza della rata non adempita, che l'applicazione per intero delle sanzioni.

Art. 23— Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14.04.1910.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica atti giudiziari, non sia superiore all'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015. Le norme contenute nel presente regolamento, non in contrasto con la precedente normativa riguardante l'applicazione della TARSU, costituiscono direttive per l'ufficio tributi nell'attività di accertamento della di tale tributo per gli anni pregressi e nell'eventuale contenzioso.

Art. 25 — Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative vincolanti statali e regionali sopravvenute.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare il regolamento generale delle entrate comunali.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDÌ _____

**IL SINDACO
BARBAGIOVANNI M. SALVATORE
M.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E
AMMINISTRATIVA E DELLA IUC
(Dott. Spatafora Salvatore)**